

Ordinanza
concernente le esigenze per l'efficienza energetica
di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

del 1° novembre 2017 (Stato 31 luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 2016¹ sull'energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTG),

Allegato 2.6
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori a motore con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.
- 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all'articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011¹²⁴.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

2 Esigenze per la commercializzazione

I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 327/2011¹²⁵.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 327/2011¹²⁶; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

¹²⁴ Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 666/2013, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹²⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹²⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011¹²⁷.

¹²⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.7

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz:
 - a. destinati a un funzionamento continuo;
 - b. con una tensione nominale ≤ 1000 V;
 - c. con una potenza nominale tra 0,75 kW e 375 kW; e
 - d. con 2, 4 o 6 poli.
- 1.2 Sono esclusi i motori elettrici di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 640/2009¹²⁸.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 640/2009.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I motori asincroni di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009¹²⁹.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche di motori asincroni rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 640/2009¹³⁰; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un motore asincrono conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (CE) n. 640/2009.

¹²⁸ Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹²⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹³⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I numero 2 del regolamento (CE) n. 640/2009¹³¹.

5 Disposizione transitoria

I motori asincroni che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.

¹³¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.8
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009¹³².
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.

2 Esigenze per la commercializzazione

I circolatori senza premistoppa di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 641/2009¹³³.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei circolatori senza premistoppa rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 641/2009¹³⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un circolatore senza premistoppa conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.

¹³² Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 27.3.2009, pag. 35; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹³³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹³⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009¹³⁵.

¹³⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.9

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di pompe per acqua**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle pompe per acqua.
- 1.2 Sono escluse le pompe per acqua di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012¹³⁶.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2012.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le pompe per acqua di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 547/2012¹³⁷.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle pompe per acqua rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012¹³⁸; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una pompa per acqua conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012¹³⁹.

¹³⁶ Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua, versione della GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹³⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹³⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹³⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.